

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE' LONGHI S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede Ordinaria mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 15 marzo 2007 (nonché nel quotidiano "Milano Finanza" del 22 marzo 2007) presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:

- 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Proroga dell'incarico alla società di revisione ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 (cd. "Decreto Pinza"); deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2006; delibere inerenti e conseguenti.*

§§§

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006. Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme con il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico a partire dal 30 marzo 2007, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 82, c. 2, lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione nei termini di legge, insieme con la documentazione di bilancio.

§§§

2. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in seguito alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, siete chiamati a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il minimo di tre e il massimo di tredici stabiliti dall'art. 9 dello Statuto e fissarne i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore depositate presso la sede sociale verranno presentate dal Presidente in sede di Assemblea.

In conformità con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione 2006), ai quali la Società ha aderito – come più dettagliatamente illustrato nella Relazione sul Governo Societario depositata insieme con la documentazione di bilancio – almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea che nominerà gli amministratori, dovranno essere depositate presso la sede sociale le liste dei candidati accompagnate da una adeguata informativa riguardante le caratteristiche professionali e personali dei candidati e dall'indicazione circa l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei criteri di cui all'art. 3 del Codice, oltre alle attestazioni e dichiarazioni di legge, ivi compreso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, e precisamente dall'art. 148, co. 3D. Lgs. n. 58/98; le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società www.delonghi.it.

La nomina degli amministratori sarà deliberata a maggioranza, in conformità con le disposizioni dello Statuto vigente.

Per quanto concerne i compensi dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, si suggerisce, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., di fissare un compenso annuale pari a quello fissato alla nomina degli Amministratori in scadenza, Euro 21.000,00 (ventunomila) ciascuno e dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, a sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 scade anche il mandato del Collegio Sindacale. Siete quindi chiamati a nominare un nuovo organo di controllo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

A tal proposito, sempre in conformità con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione 2006), ai quali la Società ha aderito, si invita a depositare presso la sede sociale le liste per la nomina del Collegio Sindacale, con i curricula e le relative attestazioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale vigente, potranno depositare le liste gli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri soci, di almeno il 2% del capitale sociale.

In conformità con lo Statuto, alla nomina dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;

- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni statutarie ad oggi in vigore la presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Peraltro, tenuto conto dell'art. 148, co. 2 bis, D. Lgs. n. 58/98 come modificato dalla L. n. 262/2006, in caso di presentazione di più liste la richiamata disposizione statutaria potrebbe non trovare applicazione, previa deliberazione dell'assemblea in tal senso.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei Sindaci, si propone di fissare l'emolumento annuo sulla base di quanto previsto dalle tariffe minime professionali.

§§§

3. Proroga dell'incarico alla società di revisione ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 (cd. "Decreto Pinza"); deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

come è noto la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 58/98 in materia di revisione contabile è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", c.d. "Legge sul Risparmio"), entrata in vigore il 12 gennaio 2006, e da ultimo ad opera del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (cd. "Decreto Pinza").

Tra le novità più significative segnaliamo che il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione (art. 159 TUF), ferma la competenza deliberativa dell'assemblea degli azionisti, sono adottati su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio Sindacale).

Segnaliamo inoltre che la durata dell'incarico è stata stabilita dal Decreto Pinza in nove esercizi, salvi i casi degli incarichi in corso per i quali è previsto un regime transitorio con facoltà di proroga: in particolare, ai sensi dell'art. 8, co. 7, del Decreto Pinza, "gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto [i.e. 25 gennaio 2007], la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite [di nove esercizi]

previsto dall'art. 159, comma 4, del D. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo”.

In ogni caso, rinviando alla proposta di deliberazione predisposta dal Collegio Sindacale che viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

§§§

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2006 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2006 e pertanto scadrebbe allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione non ha sinora ritenuto di avvalersi della menzionata autorizzazione assembleare, in assenza dei presupposti che facessero stimare tale operazione conforme all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie – previa revoca della autorizzazione deliberata dall'Assemblea dello scorso anno – e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività stabilizzatrice sui mercati borsistici;

b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;

c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in esecuzione di piani di stock-option, ferma restando, in ogni caso, la competenza dell'assemblea a deliberare l'approvazione degli stessi piani ai sensi dell'art. 114-bis D.Lgs. n. 58/98.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 14.000.000 (quattordici milioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e in ogni caso in misura non eccedente la decima parte del capitale sociale – tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società

controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dalla presente autorizzazione.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'Articolo 2357, 3° comma, Codice Civile, si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 448.500.000,00, suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'Articolo 2359-bis del Codice Civile.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

5. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinqueper cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di stock-option.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli Articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di

negoziazione in vendita, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'Articolo 132, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock-option.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§§§

Treviso, 16 marzo 2007

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vicepresidente e Amministratore Delegato*

Fabio De' Longhi